

CORTE DI APPELLO DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2014 il giorno 7 del mese di maggio in Bari

LA PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Tarantino	Michele	Presidente
Dott. Protomastro	Gabriele	Consigliere
Dott. de Simone	Saverio U.	Consigliere Rel.

In esisto ad udienza pubblica dibattimentale con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Emanuele De Maria, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del cancelliere sig. Michele Pastore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo in grado di appello

CONTRO

_____ nata a Bari il _____ ed ivi residente alla via _____ (domicilio dichiarato) libera, non comparsa, dichiarata contumace Difesa di fiducia dall'avv. Gianluca De Lucia, presente, previa rinuncia al mandato dell'avv. Dario D'Innella

IMPUTATA

art. 10 ter D. Leg.vo 10/3/2000 n. 74

in Bari, periodo d'imposta dall'1/1/2005 al 31/12/2005, il 27/12/2006 Appellante l'imputata avverso la sentenza emessa in data 27/4/2012 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari che, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G.: conferma della sentenza di primo grado

Difesa dell'imputata si riporta i motivi di appello

N. 1630/2014 Sentenza
N. 454/2013 R.G.
N. 10582/2009 R.N.R.

Depositata in Cancelleria

19 MAG. 2014

Il

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
(Dr. _____)

Notificato estratto ai contumaci il

Prodotto ricorso in Cassazione da:

Spediti atti in Cassazione il:

Sentenza irrevocabile il:

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE:

Trasmesso estratto esecutivo:

il _____

a: **P.G. - P.R. - QUESTURA**


Redatta scheda per

il _____

Redatta parcella il

N° _____ C.Pen.

IL CANCELLIERE



FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa il 27/4/2012 e depositata in cancelleria il 3/7/2012 nel rispetto dei termini di quell'articolo 544 c.p.p., il Giudice Monocratico del Tribunale di Bari dichiarava P [REDACTED] responsabile del reato di cui all'epigrafe - *art. 10 ter D. Lev.vo 10/3/2000 n. 74 per avere, in qualità di legale rappresentante della società "La Nuova Rinascita Piccola Società Cooperativa a r.l." con sede legale in Bari alla via [REDACTED] [REDACTED] omissio il versamento, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare complessivo di € 76.153,00; in Bari, periodo d'imposta dall'1/1/2005 al 31/12/2005, il 27/12/2006 - e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, concedendole il beneficio della sospensione condizionale della pena.*

Con quella sentenza il Giudice di prime cure ricostruiva il fatto e fondava la decisione sulla base del compendio probatorio rappresentato dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari e depositata in atti dal P.M. con il consenso della difesa, che a sua volta produceva propria documentazione, dalla quale risultava che l'imputata avrebbe dovuto versare all'erario la somma indicata nel capo d'imputazione a titolo di IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata nel 2005 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno d'imposta 2006, cioè entro il 27 dicembre 2006, e tuttavia, benché l'Agenzia delle Entrate avesse comunicato l'omissione con raccomandata ricevuta il 16/11/2008, non aveva provveduto a sanare il debito nei 30 giorni successivi (con sanzione ridotta) né aveva fornito alcuna giustificazione per il suo inadempimento.

Il primo giudice riteneva che la documentazione versata dalla difesa - tesa a provare che l'inadempimento fiscale era dovuto ai mancati o ritardati pagamenti da parte delle società alle quali la cooperativa forniva i suoi servizi, soprattutto l'Esercito Italiano -, non fosse idonea a dimostrare la buona fede dell'imputata ed anzi dimostrava che la cooperativa aveva un rilevante volume d'affari a fronte del quale la sua legale rappresentante, essendo perfettamente a conoscenza dell'obbligo di versare gli acconti IVA, avrebbe dovuto accantonare prudentemente le somme da corrispondere ad Equitalia e pur tuttavia non lo fece; non solo, ma rilevava che la maggior parte dei documenti prodotti dalla difesa atteneva a rapporti intercorsi fra l'imputata ed i clienti in periodi successivi a quello in ~~contestazione~~, sicché era del tutto inconferente rispetto ai fatti oggetto del processo.



Avverso la pronuncia di primo grado il difensore dell'imputata proponeva tempestivamente appello e, con un unico sostanziale motivo, sosteneva che nessun addebito potesse muoversi alla sua assistita, la quale si era trovata nella impossibilità di effettuare il versamento dell'iva in conseguenza del mancato pagamento dei crediti relativi a fatture emesse per prestazioni effettuate soprattutto in favore dell'Esercito Italiano per la pulizia delle caserme "██████████".

A dimostrare la carenza dell'elemento psicologico della volontarietà dell'omissione vi era poi il fatto che la cooperativa aveva sempre puntualmente versato i contributi assistenziali ed assicurativi e le ritenute dovute ai soci lavoratori in base alle dichiarazioni regolarmente comunicate all'INPS ed all'INAIL.

Pur ammettendo che gran parte della documentazione prodotta era relativa a periodi di imposta successivi rispetto a quello preso in considerazione nel presente processo, la difesa deduceva che il primo giudice aveva omesso sia di valutare il periodo pregresso (2004) sia di considerare che la fattispecie penale era stata introdotta solo nell'estate 2006, cosa che impediva alla sua assistita un qualsiasi possibile utile ravvedimento.

Evidenziava ancora che l'imputata, dopo una lunga malattia incominciata nel 2006, nel 2009 era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed era pertanto in precario stato di salute e che Equitalia aveva provveduto a pignorare successivamente al 16/11/2008 tutte le ulteriori somme dovute dal Ministero alla cooperativa per l'importo del debito IVA relativo al periodo d'imposta 1/1-31/12/2005; la somma residua di € 76.000,00 oggetto del giudizio penale era stata quindi trattenuta dal Ministero e versata direttamente ad Equitalia a totale tacitazione del debito.

Da ultimo sottolineava come la norma in questione fosse in contrasto con l'art. 1 del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 16/9/63, secondo cui nessuno può essere privato della libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere una obbligazione contrattuale.

In via subordinata chiedeva il contenimento della pena nei limiti edittali.

All'udienza del 7/5/2014, sentito il Consigliere Relatore ed all'esito della discussione orale, le parti concludevano come dall'epigrafe della presente sentenza e la Corte decideva e pubblicava la decisione con lettura del dispositivo in aula come per legge.

L'appello dell'imputata é infondato nel merito e tuttavia la sentenza va riformata in conseguenza della recente pronuncia n. 80 emessa il 12/3/2014 con la quale la corte delle



leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 ter del D. Leg.vo 10 marzo 2000 n. 74 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,38.

Ed invero, mentre la sentenza ó immune dalle censure mosse con i motivi appello sia *sub specie* della ricostruzione della vicenda in fatto sia *sub specie* della qualificazione in diritto della condotta ascritta all'imputata, essendo il primo giudice pervenuto all'affermazione della sua penale responsabilità sulla scorta di un compendio probatorio incontestabile, il gravame, di contro, oltre a formulare una serie di considerazioni metagiuridiche palesemente inconferenti rispetto al *thema decidendum*, ripropone motivi in fatto ed in diritto che sono stati già prospettati, esaminati e disattesi in prime cure; circostanza, questa, che avrebbe esonerato in toto questa Corte d'Appello dal soffermarsi e ritornare sui punti critici della motivazione in ossequio all'indirizzo costante della S. C., secondo la quale "*Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso*" (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 17 settembre 2008 n. 38824).

E tuttavia , poiché l'Iva non versata dall'imputata è di importo inferiore ad € 103.291,38, non resta questa corte che prendere atto e la declaratoria di incostituzionalità della norma contestata ed assolvere l'imputata con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa il 27/4/2012 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, appellata da [REDACTED], la assolve dal reato ascrittolo perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Bari, 7/5/2014

Il Consigliere Est.
Saverio U. de Simone
Saverio U. de Simone

Il Presidente
Michele Tarantino
Michele Tarantino

